

Codice A1805B

D.D. 20 febbraio 2020, n. 336

L.R. 06.10.2003 n. 25. Art. 21 D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio e approvazione del relativo disciplinare per l'invaso TO01044, sito nel Comune di Cumiana (TO), di proprietà comunale.



ATTO N. DD-A18 336

DEL 20/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: L.R. 06.10.2003 n. 25. Art. 21 D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio e approvazione del relativo disciplinare per l'invaso TO01044, sito nel Comune di Cumiana (TO), di proprietà comunale.

Premesso che:

in prossimità della frazione Picchi, nel Comune di Cumiana, è presente un invaso di accumulo idrico di proprietà comunale utilizzato a fini antincendio, che non risulta essere stato autorizzato ai sensi della L.R. 06.10.2003 n. 25, Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo di competenza regionale, e del conseguente D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R;

in data 12.03.2018 il Comune di Cumiana ha inviato al settore Difesa del suolo della Regione Piemonte, su specifica richiesta dello stesso, il progetto esecutivo e la deliberazione di giunta comunale per la realizzazione di un invaso a fini antincendio in prossimità della frazione Picchi;

con nota prot. 14336 del 26.03.2018 il settore regionale ha informato il Comune che la suddetta documentazione non era sufficiente ad adempiere a quanto richiesto dal D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R e ha richiesto la redazione di una perizia tecnica che attestasse le condizioni di sicurezza dell'opera nei confronti della pubblica incolumità, da valutarsi mediante l'effettuazione dello studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento, con l'individuazione grafica delle aree interessate dall'allagamento e degli edifici/infrastrutture eventualmente coinvolti;

non avendo ricevuto risposta, con nota prot. 53197 del 19.11.2019, il settore regionale ha sollecitato il Comune all'invio della suddetta documentazione;

con nota prot. 11911\VI.5 del 02.12.2019 il Comune ha trasmesso al settore regionale lo Studio delle condizioni di sicurezza a valle dell'invaso, redatto dall'ing. Andrea Zamperone, nel quale si attesta che l'onda di piena, che si determinerebbe a seguito del collasso della struttura, non è tale da mettere a rischio la sicurezza di persone ed infrastrutture;

in data 12.02.2020 funzionari del Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte hanno effettuato un sopralluogo nel corso del quale è stato verificato il buon stato di manutenzione dell'invaso.

Preso atto del disciplinare d'esercizio e della documentazione prodotta.

Attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso e considerato:

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 28.07.2008, n. 23
- L.R. 06.10.2003, n. 25
- D.P.G.R. 09.11.2004, n. 12/R

determina

Art. 1 - di autorizzare, ai sensi dell'art. 21 del D.P.G.R. n. 12/R del 09.11.2004 della Legge Regionale 25/2003, il Comune di Cumiana (TO), proprietario dell'invaso, alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo idrico, ad uso antincendio, Cat. A1, cod. TO01044, sito in prossimità della frazione Picchi dello stesso Comune;

Art. 2 – di disporre che l'esercizio dell'impianto sia regolato dal rispetto del disciplinare, approvato con la presente determinazione e ad essa allegato per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la proprietà è vincolata nella gestione dell'opera; gli elaborati tecnici sono depositati presso l'Amministrazione Regionale, Settore Difesa del Suolo;

Art. 3 - di individuare, visti gli atti presentati all'Amministrazione Regionale e visto l'art. 5 del disciplinare d'esercizio, il Comune di Cumiana (TO) quale responsabile a tutti gli effetti della corretta e diligente vigilanza dell'impianto;

Art. 4 – di disporre, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di attuazione n. 12/R del 09.11.2004, che il Sindaco garantisca la tutela della pubblica incolumità prevedendo opportune visite di controllo e ordinando l'esecuzione di lavori di manutenzione in relazione alle risultanze delle visite. Secondo

quanto indicato nel disciplinare, l'amministrazione comunale predisporrà tutti gli elementi utili per fronteggiare eventuali emergenze;

Art. 5 – di stabilire che copia dei verbali delle suddette visite siano inviati al Settore Tecnico Regionale di Torino e al Settore Difesa del Suolo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Fto Gabriella Giunta

Allegato

Codice invaso **TO01044**
Invaso di categoria A1 tipologia D
Comune di: Cumiana (TO)

Bacino di accumulo idrico ad uso
antincendio

Proprietario e
gestore: Comune di Cumiana

Indirizzo:
Piazza Martiri 3 Aprile '44, 3
10040 Cumiana TO

DISCIPLINARE DI ESERCIZIO

PREMESSA

Il presente disciplinare, all'osservanza del quale è vincolato l'esercizio del bacino di accumulo idrico per uso antincendio sito nel comune di Cumiana (TO), in prossimità della frazione Picchi, è predisposto sulla base:

- dello studio idraulico a firma dell'ing. Andrea Zamperone;
- del sopralluogo effettuato in data 12.02.2020 da funzionari del Settore Difesa del suolo della Regione Piemonte.

LOCALIZZAZIONE DEL BACINO

Comune di: Cumiana	Provincia di: Torino
Coordinate UTM WGS84	368923E - 4983092N

CARATTERISTICHE DELL'OPERA

- Bacino idrico con diga di ritenuta, per l'invaso utilizzato a scopo antincendio.
- Caratteristiche dello sbarramento:

Lo sbarramento è caratterizzato da un muro in c.a. avente uno sviluppo di circa 22 m, un'altezza di 4,5 m e uno spessore variabile fra 2,5 m, in fondazione, e 0,5 m in sommità. A valle di questo è addossato, per un'altezza di circa 3 m, il materiale preesistente in posto e per i restanti 1,5 m il materiale proveniente dagli scavi.

Altezza massima	3,50 m
Lunghezza coronamento	Circa 22 m
Larghezza coronamento	3,00 m
Quota min coronamento	643,50 m slm

- Volume massimo di invaso: 980 m³;
- Superficie lago: 410 m²;
- Scarico di superficie: Manufatto sfioratore in c.a. costituito da uno stramazzo di larghezza pari a 150 cm, ubicato -1,0 metri rispetto alla quota del coronamento dell'invaso;
- Scarico di fondo: apertura 150 x 50 (h) cm chiusa da una paratoia;
- Alimentazione: derivazione da torrente Chisoletta;
- Recinzione: presente;
- Cartellonistica: assente;
- Asta o nastro idrometrico: assente;
- Impermeabilizzazione dell'invaso mediante telo in PVC;
- Stato di conservazione: buono.

ARTICOLO I - GENERALITÀ

Ai fini della tutela della incolumità delle popolazioni e dei territori, il proprietario dovrà provvedere, con personale idoneo e qualificato, alla gestione, alla costante manutenzione e alla vigilanza sull'opera, sulle aree prospicienti l'invaso e sugli alvei ricettori a valle, nonché ai controlli sull'efficienza delle opere e delle strumentazioni per il monitoraggio, secondo i disposti previsti dalla Legge Regionale n. 25/2003 e dal Regolamento di Attuazione D.P.G.R. 09/11/2004, n. 12/R, oltre che alle condizioni di seguito espresse.

ARTICOLO II - OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE

Opere di adeguamento

Per la prosecuzione dell'esercizio dovranno essere realizzate e mantenute in efficienza, a cura e spese del proprietario dell'opera, le opere e le dotazioni di sicurezza di seguito prescritte:

- installazione di un'asta o di un nastro idrometrico;
- posizionamento di cartellonistica con avvisi di divieto di ingresso e di pericolo di annegamento;
- posizionamento di funi sulla superficie dell'acqua, per facilitare l'uscita dal lago a persone eventualmente cadute in esso.

I lavori di cui sopra dovranno essere effettuati entro e non oltre UN MESE dalla data della determina di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio.

Opere di manutenzione

Dovrà essere controllata periodicamente la funzionalità di tutte le parti che compongono la struttura del lago e di tutte le relative misure di protezione.

Il rilevato arginale dovrà essere mantenuto scevro da nuova vegetazione arborea e arbustiva, essendo altresì consentito l'inerbimento dello stesso.

Gli scarichi di fondo e di superficie dovranno essere preservati da intasamenti di materiale vario tali da ridurre la sezione utile di deflusso della portata dell'evento di piena.

Si dovrà mantenere il livello dell'invaso ad una quota che garantisca dal pericolo di tracimazione sullo sbarramento.

In caso di erosioni o movimenti franosi del corpo dell'invaso, occorrerà provvedere all'immediato ripristino dei paramenti del rilevato di sbarramento. Dovrà essere controllata periodicamente la stabilità dello sbarramento e la presenza di acqua filtrante lungo il perimetro esterno.

La recinzione, che per le parti costituenti pericolo per la privata e pubblica incolumità deve delimitare visivamente e fisicamente le sponde onde evitare cadute accidentali, dovrà essere mantenuta sempre in perfetto stato e ripulita da eventuale vegetazione o agenti infestanti.

Le operazioni di svasso, spurgo e sfangamento, necessarie alla rimozione del materiale sedimentato che può avvenire negli anni e limitare la funzionalità delle opere di scarico, dovranno essere svolte nel rispetto dell'ambiente circostante e in ottemperanza alla normativa vigente (art. 14 D.P.G.R. 09/11/2004 n. 12/R e s.m.i.).

ARTICOLO III - VIGILANZA

Il proprietario e gestore dell'invaso è tenuto a verificare il corretto funzionamento degli organi di scarico e delle dotazioni di sicurezza installate. Dovranno inoltre essere effettuate tutte le visite che si riterranno necessarie all'invaso, per verificare:

- la perfetta efficienza degli organi di scarico;
- lo stato dei paramenti;
- il livello idrico dell'invaso sull'asta idrometrica;
- l'eventuale presenza di anomale filtrazioni;
- eventuali altri indizi di anomalie del sistema di ritenuta;
- eventuali indizi di movimenti franosi nell'area circostante l'invaso o di ogni altra manifestazione che facciano temere per la sicurezza a valle.

La frequenza di tali controlli dovrà essere intensificata in concomitanza di eventi meteorici o sismici particolarmente gravosi e/o in condizioni di massimo invaso.

Il Settore regionale competente in materia di sbarramenti e quello tecnico decentrato di Torino possono richiedere l'effettuazione di verifiche di sicurezza delle opere (anche periodiche) da parte di professionisti abilitati, incaricati dal proprietario.

Tutte le osservazioni andranno riportate con frequenza mensile sull'apposito registro allegato al presente disciplinare. I dati raccolti devono essere comunicati al Settore regionale competente in materia di sbarramenti con frequenza annuale e a seguito di fenomeni gravosi od alluvionali. Qualora si rilevino delle anomalie, le procedure da tenersi sono indicate nel successivo Articolo VI,

in base all'entità delle stesse, potrebbe anche esserci l'eventualità di dover dare immediata comunicazione al Settore regionale competente in materia di sbarramenti, e in via precauzionale, il Comune, di conseguenza, potrebbe provvedere, con le dovute cautele, alla limitazione dell'invaso o allo svuotamento completo dello stesso.

Il Settore tecnico regionale area metropolitana di Torino ed il Settore regionale competente in materia di sbarramenti potranno effettuare visite periodiche di controllo sullo stato di conservazione e di efficienza delle opere. Il Sindaco stesso, al fine della tutela della pubblica incolumità, deve disporre visite di controllo trasmettendo copia del verbale di visita al settore regionale competente in materia di sbarramenti e al Settore tecnico regionale di Torino, ferme restando le competenze in ordine al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523.

ARTICOLO IV - MODIFICHE O DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE

Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga in corso di costruzione o per manutenzione ordinaria o straordinaria durante il loro esercizio deve essere comunicata al settore regionale competente in materia di sbarramenti. Tale comunicazione, su espressa richiesta del predetto Settore regionale, deve eventualmente essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati; durante la costruzione delle opere può essere richiesta anche la presentazione di apposita perizia di variante corredata della documentazione necessaria tra quella elencata agli articoli 10 e 11 del D.P.G.R. 09/11/2004 n. 12/R e s.m.i.

In base all'entità dei lavori e delle varianti richieste, il Settore regionale competente in materia di sbarramenti può autorizzare gli stessi con proprio nulla osta o con determinazione dirigenziale. Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta, da eseguire in variante alle opere esistenti, deve essere convocata una Conferenza dei Servizi.

La Conferenza dei Servizi prende in esame la documentazione trasmessa, relativa alle modifiche al progetto approvato e alle parti che subiscono variazioni correlate ai lavori proposti considerando anche le aree nell'intorno o a valle dell'invaso se vengono cambiati i deflussi.

Qualora si renda necessario viene predisposto un nuovo disciplinare di costruzione o di esercizio.

ARTICOLO V - RESPONSABILITÀ

La gestione dell'invaso dovrà avvenire, sotto la piena responsabilità del Comune proprietario, in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi. Di qualsiasi danno eventualmente causato a persone e/o cose, per effetto dell'esercizio dell'invaso, resta unico responsabile il proprietario.

Il Comune dovrà far effettuare un nuovo collaudo del presente invasivo da un tecnico abilitato tra 10 (DIECI) ANNI; il vigente disciplinare, in tale circostanza, potrà essere rinnovato ove necessario. Anche prima di tale data, il disciplinare di esercizio potrà essere integrato e modificato dal Settore regionale competente in materia di sbarramenti; ciò potrà avvenire in particolare a seguito di varianti alle opere, esame dei dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio, valutazioni

tecniche successive, eventi alluvionali, modifiche negli usi della risorsa idrica o variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.

ARTICOLO VI - PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ATTINGIMENTI

I dati caratteristici dell'invaso e lo studio idraulico della piena generata dall'apertura degli scarichi e dal collasso dello sbarramento devono essere inseriti nel piano comunale di protezione civile ai fini della gestione del rischio derivante dalla presenza dell'invaso sul territorio . Il Sindaco, nella predisposizione di detto piano, dovrà indicare le misure da attivare e le procedure da seguire, a tutela della pubblica incolumità, nelle differenti condizioni di rischio descritte nell'allegato 2. A tal fine è possibile utilizzare il modello di documento predisposto dalla Regione Piemonte, approvato con DD n. 486 del 21.02.2018 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 14 del 05/04/2018.

ARTICOLO VII - DOMICILIO E REPERIBILITÀ

Il Comune di Cumiana, proprietario dell'opera, s'impegna a comunicare con tempestività al Settore regionale competente per gli sbarramenti e al Settore tecnico regionale area metropolitana di Torino eventuali variazioni di indirizzo ed eventuali cambiamenti di gestione e/o proprietà.

Il Funzionario estensore
Ing. Salvatore La Monica

Il coordinatore area Dighe
Ing. Roberto Del Vesco

Il Responsabile del Settore
Difesa del Suolo
Ing. Gabriella Giunta

ALLEGATO 2

DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Il presente documento descrive le condizioni che devono verificarsi perchè si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto di conseguenza. È di fondamentale importanza che il proprietario/gestore dello sbarramento e l'amministrazione comunale ove esso è ubicato siano a conoscenza di queste indicazioni.

In condizioni di normale esercizio dell'impianto, il gestore dello stesso è tenuto ad una attività di ordinaria vigilanza, come descritto nell'articolo III del disciplinare d'esercizio.

In condizioni particolari, dovuti a fenomeni meteorici particolarmente intensi, a sisma, a malfunzionamenti o danni allo sbarramento, il gestore è tenuto ad attuare quanto descritto di seguito, in quanto si viene a configurare un «**Rischio diga**», definito come "il rischio dovuto a eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle, quali precipitazioni intense, sismi, problemi statici dello sbarramento, ecc". Per esso sono definite quattro distinte fasi: preallerta, vigilanza rinforzata, pericolo e collasso.

Fasi di allerta per «RISCHIO DIGA»

FASE DI PREALLERTA

Quando si attiva	<p>A partire da condizioni di vigilanza ordinaria, a seguito di piogge molto intense o comunque in tutti i casi che il gestore riterrà significativi, <u>si verifica una fase di «preallerta»</u> quando l'invaso supera la quota massima di regolazione, cioè <u>quando avviene la tracimazione degli sfioratori di superficie</u> oppure quando, per il mantenimento della predetta quota massima di regolazione, si renda necessaria l'apertura degli scarichi presidiati da paratoie.</p>												
	<p><u>In caso di sisma</u> che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), rientri in quanto indicato nella seguente tabella:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Scala Richter (Magnitudo)</td> <td>≥ 4</td> <td>≥ 5</td> <td>≥ 6</td> <td>≥ 7</td> <td>≥ 8</td> </tr> <tr> <td>Distanza delle opere dall'epicentro (km)</td> <td>≤ 25</td> <td>≤ 50</td> <td>≤ 80</td> <td>≤ 125</td> <td>≤ 200</td> </tr> </table>	Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8	Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125	≤ 200
Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8								
Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125	≤ 200								
Cosa deve fare il gestore	<p>Nella fase di preallerta <u>conseguente ad afflussi idrici al serbatoio</u>,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>si informa sull'evolversi della situazione idrometeorologica</u>, consultando ad esempio i bollettini meteorologici pubblicati sul sito www.arpa.piemonte.it; 2. <u>comunica</u> alla Protezione civile regionale, all'autorità idraulica e al settore competente per gli sbarramenti l'andamento dei livelli di invasore, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi che si rendesse necessaria e la portata che si prevede di scaricare; 3. qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore <u>si prepara a gestire le eventuali successive fasi di allerta</u>; 4. <u>annota</u> l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1. <p>Nella fase di preallerta <u>conseguente a sisma</u>,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>controlla</u> immediatamente le condizioni dello sbarramento; 2. <u>ne comunica gli esiti al comune</u> ove esso è ubicato, sia nel caso si fossero riscontrati problemi, sia nel caso opposto; 3. nel caso si fossero riscontrati problemi, attiva le fasi successive; 4. <u>annota</u> l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1; 												

FASE DI VIGILANZA RINFORZATA

<p>Quando si attiva</p>	<p>Quando osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta facciano presumere o rilevino l'insorgere di anomali comportamenti dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o delle opere complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di significativi malfunzionamenti degli organi di scarico.</p> <p>In caso di sisma, allorché i controlli attivati in fase di preallerta evidenzino gli anomali comportamenti di cui al punto precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non comportino pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione delle funzioni di tenuta idraulica o di regolazione o della stabilità delle opere o delle sponde.</p> <p>In occasione di apporti idrici che facciano temere o <u>presumere il superamento della quota di massimo invaso</u>, qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio, al fine di non superare le condizioni massime di carico assunte in progetto. Al fine di definire con criteri di maggiore oggettività l'attivazione della fase di vigilanza rinforzata in rapporto allo scenario temuto, in linea generale e per i serbatoi in esercizio normale, il valore di soglia può essere assunto coincidente con lo scarico di una portata complessiva pari a 2/3 di quella di massima piena indicata nel Disciplinare o, in alternativa, con il raggiungimento di un'altezza idrica sulla soglia libera a quota più elevata dello scarico di superficie pari a 2/3 dell'altezza di progetto in condizioni di massimo invaso.</p> <p>per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare o su disposizione del prefetto per esigenze di ordine pubblico o di difesa civile</p> <p>in caso di accadimento di altri eventi, anche di origine antropica, aventi conseguenze, anche potenziali, sulla sicurezza dell'impianto.</p>
<p>Cosa deve fare il gestore</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>avvisa tempestivamente</u> dell'attivazione della fase <ul style="list-style-type: none"> • il Settore regionale competente per gli sbarramenti, • il prefetto (che ove necessario allerta il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), • la Protezione civile regionale, • l'autorità idraulica, comunicando il livello d'invaso attuale, la natura dei fenomeni in atto e la loro prevedibile evoluzione. Nel caso di attivazione della fase di vigilanza rinforzata <u>per sisma</u>, la comunicazione è integrata dalle informazioni sull'entità dei danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei fenomeni e sui provvedimenti assunti. 2. <u>attua i provvedimenti necessari</u> per controllare e contenere gli effetti dei fenomeni in atto e assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco; 3. in caso di evento di piena, apre gli scarichi quando necessario per non superare la quota di massimo invaso; 4. <u>tiene informato il comune</u> sull'evolversi della situazione, comunicando il livello d'invaso attuale, le manovre sugli organi di scarico già effettuate e/o previste, l'andamento temporale delle portate scaricate dall'inizio della fase e, ove possibile, la massima portata che si prevede di dover scaricare; 5. <u>comunica il rientro della fase di vigilanza rinforzata</u>, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alle condizioni di vigilanza ordinaria o di preallerta; 6. Annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.

FASE DI PERICOLO

Quando si attiva	Quando il livello d'acqua nel serbatoio superi la quota di massimo invaso, qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio.
	In caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o di ogni altra manifestazione interessante lo sbarramento (ivi comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti dell'impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la compromissione della tenuta idraulica o della stabilità delle opere stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di regolazione dei livelli di invaso.
	Quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito di sisma, evidenzino danni c.d. «severi o non riparabili» che, pur allo stato senza rilascio incontrollato di acqua, facciano temere, anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione delle funzioni di cui al punto precedente.
	In caso di movimenti franosi interessanti le sponde dell'invaso, ivi compresi i versanti sovrastanti, che possano preludere a formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello d'invaso.
Cosa deve fare il gestore	<p>fermi restando gli obblighi di cui alla fase di vigilanza rinforzata, il gestore :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. avvisa dell'attivazione della fase e mantiene costantemente informati: <ul style="list-style-type: none"> • il Settore regionale competente per gli sbarramenti, • il prefetto (che ove necessario attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), • la Protezione civile regionale, • l'autorità idraulica circa l'evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze; 2. mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso; 3. comunica il rientro della fase di pericolo che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla Vigilanza rinforzata o direttamente alle condizioni di Vigilanza ordinaria; 4. al termine dell'evento, presenta al comune una relazione su quanto manifestatosi e sui provvedimenti adottati; 5. annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.

FASE DI COLLASSO

Quando si attiva	<p>Il gestore dichiara la fase di «collasso» al manifestarsi di fenomeni di collasso o comunque alla comparsa di danni all'impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinino il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'accadimento di un evento catastrofico, con rischio di perdite di vite umane o di ingenti danni.</p> <p>La fase di collasso può essere dichiarata anche per fenomeni che riguardano specifiche opere costituenti l'impianto di ritenuta, ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne dà specificazione nella comunicazione di attivazione.</p>
Cosa deve fare il gestore	<p>Fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi,</p> <ol style="list-style-type: none">1. provvede immediatamente ad informare:<ul style="list-style-type: none">• il prefetto (che attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le Forze di polizia),• la Protezione civile regionale,• il Settore regionale competente per gli sbarramenti,• il Comune ove è ubicato l'impianto;• i comuni a valle dell'impianto, che potrebbero essere interessati da fenomeni di allagamento, nonché le relative prefetture.2. mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso.

ELENCO TELEFONICO DI EMERGENZA

Il proprietario deve tenere sempre aggiornato il seguente elenco di numeri telefonici, fax, ecc. e comunicarne ogni modifica a tutti gli Enti coinvolti nella gestione dei fenomeni descritti ai punti precedenti.

Codice invaso	TO01044	Comune di	Cumiana (TO)
---------------	----------------	-----------	---------------------

	Denominazione	Indirizzo	Telefono	email	Altro (fax, cell.)
Proprietario e gestore	Comune di Cumiana (TO)	Piazza Martiri 3 Aprile '44, 3 10040 Cumiana TO	011 905 9001	segreteria@comune.cumiana.to.it	
Settore regionale competente per gli sbarramenti	Settore Difesa del Suolo	Corso Stati Uniti, 21 10128 Torino	011 4321403	difesasuolo@regione.piemonte.it	
Protezione civile Regionale	Settore Protezione civile e Sistema antincendi boschivi	Corso Marche 79 10146 - Torino	011 4326600	protciv@regione.piemonte.it	
Protezione civile Provinciale	Protezione civile Provinciale di Torino	Via Alberto Sordi, 13 10095 Grugliasco (TO)	011.8615555	protezionecivile@cittametropolitana.torino.it	
Autorità idraulica	Settore Tecnico Regionale di Torino	C.so Bolzano, 44 - 10121 Torino	011 432.1405	tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it	
Prefettura	Prefettura di Torino	Piazza Castello, 205/199 10124 - Torino	011-55891	prefettura.torino@interno.it	